

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



EMERGENZA COVID19

COMPENDIO

RIFERIMENTI

D.L. n. 6 del 23/02/2020;
D.L. n. 9 del 02/03/2020;
D.L. n. 14 del 09/03/2020
D.L. n. 18 del 17/03/2020;
D.P.C.M. del 23/03/2020;
D.P.C.M. del 04/03/2020;
D.P.C.M. del 08/03/2020;
D.P.C.M. del 09/03/2020;
D.P.C.M. del 11/03/2020;
D.P.C.M. del 22/03/2020;
msg. prot. n. 9151 del 03/02/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
msg. prot. n. 12033 del 11/02/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0016898 del 25/02/2020 del Comando Logistico dell'Esercito (annessa);
let. prot. n. 41517 del 27/02/2020 di SME – I RAGEP;
let. prot. n. 0009201 del 27/02/2020 del Gabinetto del Ministro della Difesa;
let. prot. n. 46185 del 04/03/2020 di SME – I RAGEP;
let. prot. n. 47241 del 05/03/2020 di SME;
let. prot. n. 0020976 del 06/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0111301 del 06/03/2020 di PERSOMIL;
let. prot. n. 0010902 del 06/03/2020 del Gabinetto del Ministro della Difesa;
let. prot. n. 0019481 del 09/03/2020 di SME – DIPE;
let. prot. n. 0048718 del 09/03/2020 di SME – I RAGEP;
let. prot. n. 0021440 del 09/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0021676 del 10/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0115326 del 10/03/2020 di PERSOMIL;
msg. prot. n. 0049260 del 10/03/2020 di SME;
let. prot. n. 0021911 del 11/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0022304 del 11/03/2020 del Comando Sanità e Veterinaria;
let. prot. n. 0049916 del 11/03/2020 di SME – I RAGEP;
let. prot. n. 0050014 del 11/03/2020 di COMFOTER – COE;
let. prot. n. 0022979 del 13/03/2020 del Comando Sanità e Veterinaria (annessa);
let. prot. n. 0023456 del 17/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0054411 del 18/03/2020 di SME – I RAGEP;
let. prot. n. 0012394 del 19/03/2020 del Gabinetto del Ministro della Difesa;
let. prot. n. 0123560 del 20/03/2020 di PERSOMIL;
let. prot. n. 0024568 del 20/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;

lettera prot. n. 0024569 del 20/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
let. prot. n. 0055432 del 20/03/2020 di SME – I RAGEP;
let. prot. n. 0022325 del 23/03/2020 di SME – DIPE;
let. prot. n. 0022576 del 24/03/2020 di SME – DIPE;
let. prot. n. 0056499 del 24/03/2020 di SME – I RAGEP,
let. prot. n. 0025662 del 26/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito.

1. PREMESSA

La pandemia COVID-19 rappresenta un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, le cui inaspettate e inimmaginabili dimensioni hanno reso necessario e indifferibile il rafforzamento delle misure precauzionali atte a prevenirne, contenerne e mitigarne gli effetti. In tale contesto, riveste particolare importanza l'azione di Comando la quale, unitamente all'attività del personale sanitario e al buon senso di tutto il personale militare e civile, deve essere tesa a garantire la piena attuazione dei provvedimenti a tutela della salute e della capacità operativa delle dipendenti unità.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Fornire ai Comandanti degli EDRC dipendenti un agile *Vademecum* contenente le più significative disposizioni emanate dalle Autorità sovraordinate e da questo Comando nell'attuale, eccezionale congiuntura emergenziale, al fine di regolamentare gli aspetti cruciali delle attività istituzionali tipiche dell'Area Logistica e preservare la funzionalità delle varie articolazioni.

3. SITUAZIONE

Il Presidente del Consiglio ha firmato, in rapida successione, una serie di decreti contenenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Da ultimo, il DPCM del 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori e più stringenti prescrizioni con efficacia sull'intero territorio nazionale. In particolare, con tale provvedimento, il Governo ha inteso:

- chiudere ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale ed indispensabile a garantire beni e servizi essenziali;
- vietare a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Le summenzionate prescrizioni seguono quanto stabilito dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto "Cura Italia", il quale, con particolare riguardo alle Forze Armate e al relativo personale, stabilisce, tra l'altro:

- all'art. 87, misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio;
- all'art. 103, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 e, in particolare, la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari per il medesimo lasso temporale.

4. ASPETTI SANITARI

a. In aderenza alle misure emanate con i DPCM del 23 febbraio 2020, dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, nel quadro delle iniziative intraprese dalle competenti autorità ed al fine di salvaguardare la salute del personale e di assicurare alla Nazione la pronta disponibilità di competenze e professionalità che l'Esercito può esprimere per fronteggiare sul territorio nazionale la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state sistematizzate, nella Direttiva "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in data 25 febbraio 2020, aggiornata in data 13 marzo 2020 (copia in Annesso 1 e 2), le misure già adottate e quelle da attuare per fronteggiare l'emergenza, con particolare riferimento alle funzioni che dovrà espletare il personale medico-sanitario della Forza Armata.

Nel quadro delle misure e procedure da adottare riveste, inoltre, particolare importanza l'azione di Comando ai vari livelli e la sinergia della stessa con l'attività del personale sanitario delle unità, finalizzate a garantire la piena attuazione dei provvedimenti a favore della tutela della salute dei propri militari. Analoga rilevanza riveste l'attiva partecipazione e il buon senso di tutto il personale nel rispetto dei provvedimenti indicati nei citati documenti.

b. Norme comportamentali a carattere generale

Premesso quanto sopra, il personale dovrà osservare scrupolosamente le norme contenute nel decalogo elaborato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità (copia in annesso). In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- mantenere l'igiene delle mani: lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con disinfettante per le mani;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, specialmente se non ben lavate;
- starnutire o tossire in un fazzoletto o coprendo le vie aeree con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani;
- seguire pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate);
- mantenere almeno un metro di distanza, ove possibile due, dalle altre persone: tali distanze sono considerate di garanzia contro la trasmissione del virus;
- prima di rientrare in servizio, segnalare al proprio Comandante o al DSS se ricorrono le condizioni di cui al seguente "questionario preliminare":
 - sono stato nelle aree considerate a rischio per nuovo Coronavirus?
 - sono stato in contatto con persone provenienti da quelle aree?
 - ho avuto/ho febbre, secrezione nasale, tosse, rossore agli occhi?
 - ho avuto altri disturbi?

- non recarsi al pronto soccorso in caso di dubbio, ma contattare il medico di famiglia. Ciò risulta particolarmente importante al fine di evitare l'intasamento degli ospedali, che costituisce una delle principali fonti di criticità e di diffusione del contagio.

c. Impiego dei dispositivi di protezione individuali

Di primaria importanza, al fine della prevenzione della diffusione del contagio, è il corretto e responsabile utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Si riporta, di seguito, una tabella sinottica riepilogativa della tipologia di DPI o misure di protezione da adottare in funzione del contesto lavorativo, dell'attività svolta e dei diversi soggetti/operatori considerati. Per eventuali approfondimenti, si rimanda alle disposizioni contenute nella:

- let. prot. n. 0022304 in data 11/03/2020 del Comando Sanità e Veterinaria;
- let. prot. n. 0023051 in data 14/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
- let. prot. n. 0023456 in data 17/03/2020 del Comando Logistico dell'Esercito;
- let. prot. n. 0025662 in data 26/03/2020 del Comando Sanità e Veterinaria.

d. In ogni caso, presso ciascun EDRC:

- dovrà essere controllata la temperatura corporea all'interno dell'infrastruttura mediante l'utilizzo di termometria distanza, reperibili in commercio. Il personale di servizio all'ingresso dovrà indossare guanti monouso e mascherine FFP2/3;
- si dovrà prevedere la disponibilità di sapone e di asciugamani (automatici ad aria calda e/o di carta monouso) presso tutti i servizi igienici;
- è altresì indicata la presenza, nei vari settori dell'infrastruttura (es. mense, uffici ecc.), dei comuni gel disinfettanti per le mani;
- è indicato prevedere, ove possibile, nelle mense, ove funzionanti, l'utilizzo di stoviglie e bicchieri monouso. Ove ciò non sia praticabile per qualsiasi motivo, è necessario organizzare il servizio in modo che il set di stoviglie/bicchieri venga distribuito dagli addetti ad ogni singolo utente;
- dovranno infine essere previste, oltre alle normali pulizie, anche regolari attività di sanificazione dei locali, utilizzando comuni disinfettanti quali l'ipoclorito di sodio allo 0,1% (varechina diluita), soluzioni idroalcoliche, ecc.

5. ATTIVITA' ADDESTRATIVE/DI APPRONTAMENTO

- a. In ossequio a quanto disposto dal Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER COE), tutte le attività addestrative/di approntamento nonché seminari/conferenze/cattedre itineranti che comportino a qualsiasi titolo il movimento di personale sul territorio nazionale sono sospese fino a nuovo ordine.
- b. Al riguardo, si rimanda ai Comandanti di Corpo lo svolgimento di attività nella sede stanziale/aree addestrative viciniori alla sede di servizio. Nello specifico, si raccomanda di:

- organizzare lo svolgimento delle attività per gruppi ridotti di personale;
- rispettare la distanza istruttore-discenti e tra discenti stessi;
- assicurare le norme igienico-sanitarie dei locali all’uopo predisposti.

6. ASPETTI INERENTI AL PERSONALE MILITARE

a. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 87, commi 6 e 7 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed in linea con quanto indicato dallo SME e dal COMFOTER-COE, codesti E/D/R/C, in relazione alle peculiarità delle proprie realtà organizzative/lavorative, ferme restando le disposizioni/predisposizioni sanitarie emanate a tutela della sicurezza e della salute del personale dipendente, dovranno:

- definire le funzioni essenziali da tenere “attivate”, garantendo il sostegno minimo necessario a favore delle Forze Operative schierate o in prontezza, in tutte le attività logistiche (approvvigionamento, trasporto, mantenimento e rifornimento);
- definire le funzioni da riattivare/integrare all’emergenza;
- ridurre, in conseguenza dei due alinea precedenti, la presenza in sede del personale senza, peraltro, pregiudicare la funzionalità di base degli Enti nei predetti ambiti;
- limitare la presenza nei locali degli uffici ad una sola persona per stanza;
- individuare, pertanto, aliquote di personale che saranno presenti in servizio in sede, secondo criteri di rotazione, e una “riserva” in grado di subentrare/integrare prontamente il prefato personale;
- facilitare l’espletamento della prestazione lavorativa mediante lo strumento dello *smart working*, laddove realizzabile. In tale evenienza, l’interessato dovrà aver cura di compilare e presentare al proprio Capo Ufficio/Comandante di Corpo l’apposito modulo annesso alla lettera prot. n. M_D E0012000 REG2020 0054411 in data 18 marzo 2020 di SME – I RAGEP.

Restano salve le istanze di adesione alla modalità di lavoro agile già formulate secondo il *format* annesso al foglio prot. n. M_D E0012000 REG2020 0048718 in data 9 marzo 2020 di SME – I RAGEP ovvero secondo il *format* annesso al foglio prot. n. M_D GMIL REG2020 0115326 in data 10 marzo 2020 di PERSOMIL;

- collocare in licenza straordinaria (non computabile nel limite massimo previsto, quindi non sottoposta al limite massimo di 45 giorni annui) “per temporanea dispensa dal servizio” il personale che, per l’incarico ricoperto, non può essere ammesso alla modalità di lavoro agile, riservandosi tuttavia di richiamarlo in sede in caso di sopravvenute, prioritarie esigenze funzionali;
- autorizzare gli spostamenti dei dipendenti in un comune diverso rispetto a quello a cui attualmente si trovano solo in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta

urgenza ovvero per motivi di salute, in linea con quanto previsto dal DPCM in data 22 marzo 2020;

- concedere la licenza straordinaria, evitando di incidere sulla licenza ordinaria o recupero compensativo riferiti agli anni 2019 – 2020 ove non espressamente richiesti dall’interessato. A tal riguardo, si rappresenta che:
 - ai sensi dell’art. 87, comma 7, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il personale militare assente dal servizio per malattia/quarantena dovuta al COVID-19 è da collocare in licenza straordinaria (con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957);
 - l’assenza dal servizio del militare, per i provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, adottati nella fase iniziale del periodo emergenziale con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è da considerare servizio prestato a tutti gli effetti di legge;
 - il personale assente per situazione di disagio derivante dalla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche afferenti all’obbligo d’istruzione, potrà usufruire dei benefici contenuti nelle disposizioni vigenti in materia di licenze, permessi e riposi fruibili dal personale militare di cui alle direttive diramate in materia da PERSOMIL;
 - è fatta salva la facoltà del Comandante di Corpo di concedere una licenza straordinaria “per gravi motivi debitamente documentati” fino a 45 giorni annui, nella misura necessaria a soddisfare eventuali esigenze connesse con la situazione di emergenza epidemiologica.

Dette disposizioni sono valide fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero il 31 luglio 2020 (salvo data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione).

- b. Si evidenzia che il personale medico e infermieristico di tutte le Forze Armate, compreso quello effettivo a codesti E/D/R/C, dovrà intendersi disponibile all’impiego e, pertanto:
 - eventuali concessioni di licenze dovranno essere limitate a soli casi di carattere straordinario;
 - il citato personale dovrà essere prontamente rintracciabile presso il proprio domicilio/utenza telefonica;
 - ogni altra attività sanitaria, sebbene compatibile con lo *status* di Ufficiale medico, dovrà essere subordinata al prioritario sforzo che la Forza Armata sta garantendo al Paese.
- c. Si rammenta, infine, che la misura della “quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva”, contemplata dall’articolo 1, comma 2, lettera h) del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, a mente di

quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, non si applica agli operatori sanitari.

Si riporta, di seguito, una tabella sinottica riepilogativa delle posizioni amministrative assunte dal personale militare in relazione alle diverse situazioni in cui lo stesso può versare.

PERSONALE MILITARE	
Situazione	Posizione amministrativa
Personale positivo al virus in isolamento presso la propria abitazione	Licenza straordinaria per infermità o malattia non computabile nel limite massimo dei 45 gg.
Personale in quarantena	
Personale ricoverato in ospedale	
Personale presso il proprio domicilio	In regime di “ <i>smart working</i> ”
Personale presso il proprio domicilio	Licenza straordinaria (non computabile nel limite massimo previsto di 45 giorni annui) per temporanea dispensa dal servizio.
Personale che deve garantire il supporto familiare per situazioni critiche indifferibili	In licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati (computabile nel limite massimo previsto di 45 giorni annui)

7. ASPETTI INERENTI AL PERSONALE CIVILE

- a. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 87, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- b. Pertanto, i Datori di lavoro (Comandanti di Corpo), alle cui dipendenze opera il personale in titolo, dovranno:
 - individuare le attività indifferibili, da rendere in presenza anche in ragione della gestione dell'emergenza, per le quali non sarà possibile far ricorso allo strumento del lavoro agile;

- individuare, per i dipendenti che - in ragione dell'incarico posseduto - possono essere ammessi allo *smart working*, specifici progetti che non richiedono la presenza quotidiana nella sede di servizio. L'adesione a detto regime è autorizzata dai Datori di lavoro (Comandanti di Corpo) a seguito di specifica richiesta scritta, presentata su base volontaria, secondo il fac-simile allegato alla lettera prot. n. M_D E24094 REG2020 0019481 in data 9 marzo 2020 di SME-DIPE, diramata a tutti gli Enti della Forza Armata;
 - individuare, a tal fine, prioritariamente i dipendenti:
 - portatori di patologie che li rendono particolarmente esposti al contagio;
 - i cui figli si trovino in condizioni di disabilità o comunque di grave infermità;
 - che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - su cui grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia;
 - che si siano recati in luoghi con alto rischio di contagio;
 - ammettere ulteriori dipendenti in base alle esigenze personali/di funzionalità dell'Ente;
 - fornire comunicazione scritta al dipendente contenente gli elementi essenziali relativi al contenuto della prestazione/progetto, all'orario di reperibilità, alla durata ed ai giorni di "*smart working*" individuati nell'arco della settimana (tale comunicazione deve essere sottoscritta dal dipendente).
- c. Per quanto riguarda le dotazioni informatiche, ferme restando eventuali limitazioni dettate dalle norme in materia di riservatezza di taluni atti, ove l'Amministrazione non disponga di strumentazioni da fornire nell'immediato, a mente di quanto previsto dall'art. 87, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dovrà essere consentito al dipendente di avvalersi dei propri dispositivi, se compatibili, a condizione che vengano garantiti adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo esigenze e modalità da definire a cura dell'A.D..

Ogni eventuale onere collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità *smart working* (ad esempio elettricità, riscaldamento, ADSL, fibra, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura) non è rimborsato dall'Amministrazione e sarà a carico esclusivo del singolo dipendente.

- d. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, i Datori di lavoro (Comandanti di Corpo), ai sensi dell'art. 87, comma 3 del citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, faranno ricorso agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperate tali possibilità, i Datori di lavoro (Comandanti di Corpo) possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Ulteriori disposizioni di dettaglio afferenti ad altri istituti/misure a tutela del personale civile sono rinvenibili nella Circolare prot. n. M_D E24094 REG2020 0022325 in data 23 marzo 2020 di PERSONMIL (come integrata dal foglio prot. n. M_E24094 22576 in data 24 marzo 2020), diramata da SME-DIPE a tutti gli Enti della Forza Armata.

Analogamente al personale militare, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle possibili posizioni amministrative in cui collocare il personale civile.

PERSONALE CIVILE	
Situazione	Posizione amministrativa
Personale positivo al virus in isolamento presso la propria abitazione	Da considerarsi “a ricovero ospedaliero” (no decurtazione stipendio) ovvero congedo straordinario, per infermità o malattia. Non computabile nel limite massimo dei 45 gg.
Personale in quarantena	
Personale ricoverato in ospedale	
Personale presso il proprio domicilio	Sottoposto all’istituto del lavoro agile (<i>smart working</i>), a mente dell’art. 87, commi 1 e 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
	Ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione ed altri analoghi istituti (art. 87, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).
	Esentato motivamente dal servizio dal Datore di lavoro/Comandante di Corpo. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

8. ASPETTI INERENTI AL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA

In esito a quanto previsto nei provvedimenti governativi sopra richiamati e nelle successive disposizioni applicative di Forza Armata, codesti E/D/R/C dovranno attenersi scrupolosamente a quanto di seguito indicato:

- la cerimonia dell’alzabandiera dovrà essere svolta, ove prevista, alla presenza del Comandante, del SU. di Corpo e del solo personale di servizio all’uopo preposto;
- la fruizione della mensa (ove attiva) dovrà prevedere turnazioni di personale tale da evitare assembramenti e da garantire il rispetto della distanza interpersonale all’uopo prescritta (minimo un metro). Detta distanza dovrà essere rispettata nelle fasi di afflusso, stazionamento e deflusso, finanche nell’utilizzo dei distributori automatici;

- i rapporti/le adunate/le riunioni dovranno essere ridotte all'essenziale e, in ogni caso, dovranno garantire il rispetto della citata distanza interpersonale. Ove possibile, andrà privilegiata la modalità della VTC;
- sono sospese le attività sportive all'interno di palestre e/o piscine, che resteranno chiuse, e favorite quelle svolte in spazi aperti, nel rispetto delle sopracitate distanze interpersonali;
- è disposta, anche in considerazione del limitato numero di personale in servizio, la chiusura di qualsiasi organismo di protezione sociale (sala convegno, bar, *buvette* etc.) e, ove presenti, di tutte le attività inerenti ai servizi della persona (barberia e affini).

9. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

a. Il personale militare impiegato nell'ambito dell'operazione volta a fronteggiare l'epidemia da COVID-19, può essere amministrato in due forme diverse, in funzione delle modalità attraverso le quali è chiamato a svolgere il proprio servizio. In particolare:

- servizio isolato e compenso straordinario: per i militari che per la particolarità del servizio, non sono in condizione di essere accasermati (per il vitto e l'alloggio);
- compenso forfettario di impiego: per il personale militare impegnato nell'operazione DUN2020 in base agli OPORD emessi da questo Comando (allegati alla lettera prot. n. M_D E24363 REG2020 0024569 in data 20 marzo). Per quanto precede, qualora il personale o parte di esso, effettivo ai reparti coinvolti nell'attività ovvero in concorso, rientri nella suddetta fattispecie, sarà posto nella posizione amministrativa di:
 - indennità di missione (foglio di viaggio) esclusivamente per il viaggio dalla propria sede di servizio alla zona d'operazione e viceversa (se l'operazione si svolge fuori dalla sede di servizio);
 - compenso forfettario di impiego, qualora l'attività si protragga per più di 48 ore senza soluzione di continuità, con l'obbligo di rimanere a disposizione nell'ambito dell'unità operativa e nell'area d'operazione.

In tal caso, il periodo di finestra logistico/operativa per l'eventuale attribuzione del predetto compenso è da considerarsi quello a decorrere dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020 e, comunque, fino al termine definitivo dell'emergenza, che sarà disposto con ordine dedicato.

- b. Si precisa, inoltre, che i Comandi/Direzioni impegnati nell'attività dovranno:
- emanare le disposizioni con le quali definire gli elementi essenziali dell'attività, quali il personale impiegato, l'area di operazione, l'oggetto della stessa ed il periodo di finestra logistico/operativa;
 - impiantare tutti i registri per la rilevazione presenze in originale e debitamente firmati dal più alto in grado presente e responsabile del giorno del singolo reparto. Tali registri

verranno vidimati dal Comandante e consegnati, in originale, al termine dell'attività, ai rispettivi Enti di appartenenza per l'eventuale corresponsione dello straordinario;

- approntare i prospetti del compenso forfettario d'impiego e delle festività maturate e farli firmare al Comandante/Direttore dell'operazione; gli stessi dovranno poi essere recapitati a questo Comando che provvederà, in base alla disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza, ad effettuare la compensazione su piattaforma SIEFIN.

c. Si evidenzia, infine, che:

- nel periodo di non impiego (riposo fisiologico), il personale è da considerare “disponibile” nella relativa area d'operazione ed avrà l'obbligo di essere reperibile durante tutto il periodo all'interno della zona stabilita, ovvero eccezionalmente presso il proprio alloggio, laddove non ne sussista la disponibilità nell'ambito del rispettivo Ente di impiego, purché ricompreso in un raggio ricadente nelle Aree di Operazione indicate al precedente alinea, tali da permettere il raggiungimento del luogo di operazioni in un tempo massimo di 60 minuti;
- gli Enti di appartenenza del personale impegnato nell'attività dovranno liquidare e pagare i certificati di viaggio del proprio personale avendo cura di chiedere la compensazione SIEFIN alla Sezione Programmazione Finanziaria del Comando Logistico dell'Esercito (Pdc : Ten. Col. Antonio CANNIZZO tel. 1053046).

10. CONCLUSIONI

L'evoluzione dell'emergenza nazionale COVID-19, la continua emanazione di ulteriori disposizioni e lo sviluppo delle varie tipologie di concorso della Forza Armata implicano la necessità di aggiornare, integrare e/o rivedere i contenuti del presente compendio. Per quanto sopra, il documento dovrà essere considerato “*living*”, significando che sarà cura di questo Comando garantire l'aggiornamento continuo dei contenuti in funzione dell'evoluzione degli eventi e della diramazione di nuove disposizioni.